

STATUTO "ASSOCIAZIONE ANATROCCOLO - ONLUS"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

E' costituita l'Associazione ONLUS denominata "ASSOCIAZIONE ANATROCCOLO - ONLUS" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Viene fatto espresso obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione „Organizzazione non lucrativa di utilità sociale“ o l'acronimo „ONLUS“, come previsto dalla lettera i) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano, alla Via Dei Missaglia n. 29.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 460/1997, della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività

dell'Associazione.

Art. 6

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 7

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II

Finalità dell'Associazione

Art. 8

L'Associazione "ANATROCCOLO - ONLUS" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Art. 9

La specifica finalità dell'Associazione "ANATROCCOLO - ONLUS" è quella di promuovere la sua azione nei confronti dei bambini che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 dello statuto, nelle forme previste dalla legge e dal proprio statuto.

Tali scopi sociali saranno raggiunti attraverso la collaborazione dell'Associazione con le strutture deputate ad accogliere i bambini in condizioni svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, attivandosi nella raccolta dei beni

materiali necessari e nell'espletamento di ogni attività correlata.

Nella fattispecie, l'attività dell'Associazione si esplica attraverso la distribuzione di materiale ludico, didattico e sanitario presso le strutture sopra citate; l'organizzazione di eventi e spettacoli ricreativi presso le strutture di accoglienza dei bambini; la promozione di attività culturali e la divulgazione di materiale informativo volte alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle condizioni di disagio dei bambini nelle condizioni di cui all'articolo 8 del presente statuto.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III

Art. 10

(Soci)

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annuale determinata ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

(Soci fondatori)

Sono Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono lo statuto dell'Associazione "ANATROCCOLO - ONLUS" all'atto della sua costituzione.

I Soci fondatori rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione "ANATROCCOLO - ONLUS", salvo dimissioni da presentarsi per iscritto almeno due mesi prima dallo scadere dell'anno solare in corso.

I Soci fondatori provvedono al versamento delle quote annuali stabilite ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

Art. 12

(Soci ordinari)

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Possono associarsi anche enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione "ANATROCCOLO - ONLUS".

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente, previa valutazione della personalità del richiedente e della sua capacità di contribuire a realizzare i fini dell'Associazione, e previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari provvedono al versamento delle quote annuali stabilite ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

Art. 13

(Soci Onorari)

Il Presidente può proporre a quelle persone, fisiche e giuridiche, che sono a suo giudizio valutate degne e importanti per la promozione dell'Associazione e delle sue attività, la qualifica di Socio onorario.

La qualifica di Socio onorario può essere proposta altresì dal Presidente a coloro che elargiscono contributi straordinari.

I Soci onorari provvedono al versamento delle quote annuali stabilite ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

Art. 14

(Diritti)

I Soci, riuniti in assemblea, hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Art. 15

(Doveri)

I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione è

animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e probità.

Art. 15 bis

(Esclusione)

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

I Soci perdono tale qualifica:

- per decesso;
- per dimissioni da comunicarsi attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso;
- per morosità nel pagamento della quota di iscrizione annuale che si protragga per oltre un anno;
- per comportamenti contrari all'etica ed ai principi ispiratori dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

Il Consiglio Direttivo si occuperà di tenere una lista aggiornata di tutti gli associati e procederà all'inizio di ogni anno sociale alla revisione di tale lista, anche al fine di sottoporre all'assemblea eventuali proposte di esclusione.

I Soci recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere

all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16

(Assicurazione dei Soci)

L'Associazione provvederà all'assicurazione di ciascuno degli associati, che presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (così come previsto dalla legge quadro sul volontariato e precisamente legge 11 agosto 1991 n. 266, o da eventuali sue modifiche o integrazioni).

Titolo IV

Gli organi

Art. 17

Sono organi sociali:

- l'assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Capo I

L'assemblea

Art. 18

(Composizione)

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione, così come indicati secondo l'ultima lista approvata dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 15, ultimo comma.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 19

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedito a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere fatta anche mediante l'esposizione dell'avviso sulla bacheca presso tutte le sedi dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli

associati.

Art. 20

(Validità dell'assemblea)

Le riunioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea.

Art. 21

(Votazioni)

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voto, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni di modificazione dello statuto, nonché quelle relative agli altri oggetti di competenza dell'assemblea straordinaria, sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta

eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, che deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone (e le qualità delle persone) e quelle che il Presidente, per argomenti di particolare importanza, ritiene debbano essere adottate a scrutinio segreto.

In questo caso il Presidente sceglierà due scrutatori tra i presenti.

Art. 22

(Verbale assemblea)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da un segretario, designato dal Presidente tra gli intervenuti, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale è trascritto, a cura del Presidente, su apposito libro conservato nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 23

(Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed i Proviviri;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di esclusione di Soci sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo in caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo II

Il Consiglio Direttivo

Art. 24

(Composizione)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette membri (ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente) eletti dall'assemblea ordinaria dei soci tra i propri componenti.

In ogni caso ne fanno parte il Presidente dell'Associazione, il quale è anche Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Vice Presidente.

Art. 25

(Operatività e convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione purchè idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Art. 26

(Durata e revoca)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che approva il bilancio relativo all'ultimo anno di carica; al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Può essere revocato dall'assemblea straordinaria in caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle sue funzioni con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente statuto.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 27

(Funzioni del Consiglio Direttivo e delibere)

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

In particolare:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procede, all'inizio di ogni anno sociale e comunque in ogni momento in cui si renda necessario, alla revisione della lista degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, sottoponendo all'assemblea, se necessario, proposte di esclusione;
- dà parere sulla proposta di ammissione di nuovi Soci sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

Delle sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario designato dal Presidente.

Capo III

Presidente e Vice Presidente

Art. 28

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario designato direttamente in occasione delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Elezione

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti per la prima volta dai Soci fondatori, all'atto della costituzione dell'Associazione, e successivamente dall'assemblea.

Art. 30

Durata

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per 4 anni, analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo.

Art. 31

Funzioni

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, e cura

l'ordinato svolgimento dei loro lavori.

Sottoscrive il verbale di assemblea, ed ha cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti o nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente deve richiedere l'iscrizione dell'Associazione nei registri generali istituiti presso le Regioni e le Province autonome.

Art. 32

(Probiviri)

Compito dei Probiviri, che vengono nominati in numero di tre dall'assemblea degli associati, è quello di risolvere le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

I Probiviri entrano in azione caso per caso, quando viene richiesto il loro intervento dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, e giudicano secondo equità, senza formalità di procedura.

Se la questione lo richiede e nei limiti del possibile, la controversia e la relativa soluzione devono rimanere segrete; i Probiviri dovranno comunque mantenere il più stretto riserbo su quanto sono chiamati a deliberare.

Titolo V

Le risorse economiche

Art. 33

Indicazione delle risorse

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 34

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili, anche registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i Soci.

Art. 35

Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti:

- dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle quote ordinarie degli associati, da stabilirsi annualmente

dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, le quali devono essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno; - da versamenti volontari degli associati.

I contributi potranno, inoltre, essere costituiti da quote straordinarie deliberate dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno solare in corso.

Art. 36

Donazioni e lasciti

L'assemblea delibera sull'opportunità di accettare o meno, nelle forme di legge, donazioni, eredità e legati.

Art. 37

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione il patrimonio residuo, al netto risultante dalla liquidazione, verrà devoluto ad altre organizzazioni ONLUS non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e

successive modificazioni e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

Il Bilancio

Art. 38

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 39

Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispone, entro il 10 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione economica e finanziaria dell'Associazione e deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 1° dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo rimane depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea ed i Soci possono prenderne visione.

Art. 40

Bilancio consuntivo

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del

bilancio consuntivo secondo i criteri previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio consuntivo rimane depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea ed i Soci possono prenderne visione. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di 1 milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, legge 16 dicembre 1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 41

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VII

Le convenzioni

Art. 42

Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 43

Stipulazione della convenzione

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

Dipendenti

Art. 44

L'Associazione può assumere dipendenti.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della relativa categoria.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 45

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 46

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 47

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, relativamente alle ONLUS.

Milano,

24 maggio 2006

F.to: Danilo Panella

F.to: Riccardo Bandi Notaio

= = = = =